

Sentenza n. 12852/2015 pubbl. il 16/11/2015
RG n. 48899/2012

N. R.G. 48899/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Perozziello
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **48899/2012** promossa da:

FALL. MBA GROUP SRL IN LIQ. (C.F. 01980190902), con il patrocinio dell'avv. PICARDI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. PICARDI MASSIMILIANO

ATTORE/I

contro

PATRIZIA MOSSA (C.F. MSSPRZ71C41G0150), con il patrocinio dell'avv. GRECO PIETRO FRANCESCO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI, 21 20123 MILANO presso il difensore avv. GRECO PIETRO FRANCESCO MARIA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni nei seguenti termini:

ATTORE:

voglia codesto Ecc.mo Tribunale, definitivamente confermato il sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di Milano con provvedimento del 24.4.2012:

- a) accertare, statuire e dichiarare che l'odierna fallita MBA Group S.r.l. in liquidazione ha versato in *TEMPTATION* gli importi di \$ 238,080.00 US ed € 20,480.00 per conto o comunque nell'interesse della Sig.ra Patrizia Mossa;
- b) accertare, statuire e dichiarare che, per quanto ampiamente esposto negli atti difensivi, la Sig.ra Patrizia Mossa è tenuta a restituire gli importi di \$ 238,080.00 US (€ 189,320.50) e € 20,480.00 al Fallimento MBA Group S.r.l. in liquidazione;

pagina 1 di 6

Sentenza n. 12852/2015 pubbl. il 16/11/2015
RG n. 48899/2012

c) conseguentemente, condannare la Sig.ra Patrizia Mossa a restituire al Fallimento MBA Group S.r.l. in liquidazione detti importi, o comunque la somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art 1226 cc, oltre interessi e rivalutazione.

CONVENUTA:

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito che di merito, così giudicare: *in via preliminare*:

- 1) *dichiarare* la propria carenza di legittimazione passiva, per i motivi indicati in atti; *in via principale, nel merito*;
- 2) *rigettare* le domande formulate dal Fall. MBA Group S.r.l. in liquidazione nei confronti della signora Patrizia Mossa, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Il presente giudizio è stato avviato dalla società attrice (all'epoca in bonis) in persona del legale rappresentante pro tempore Cristiano Brau nei confronti della socia Mossa (titolare di una quota pari al 40% del capitale sociale e membro fino al maggio 2011 del precedente CdA della società) a tutela di vantate ragioni creditorie relative ad una pretesa di restituzione di somme asseritamente di pertinenza della società, messe a disposizione della socia Mossa e in tesi mai restituite – secondo prospettazione contestata in radice da parte convenuta.

Nella specie l'intera vicenda viene in origine a collocarsi all'interno di un grave conflitto di carattere personale insorto tra i coniugi (in fase di separazione) Bellini e Mossa, titolari ciascuno di una quota del 40% del capitale sociale (terzo socio per il residuo 20% il già menzionato Cristiano Brau) e riguarda gli esiti di un investimento immobiliare effettuato dalla società in collaborazione con i tre soci. In particolare col proprio atto di citazione deduce parte attrice che:

“Nel gennaio del 2010 venne appositamente costituita una società di diritto statunitense, denominata TEMPTATION LLC ("TEMPTATION"), i cui soci erano MBA, nella misura del 20%, nonché i sigg. Marco Bellini, Cristiano Brau, e la sig.ra Mossa, con una quota proporzionale alla loro partecipazione nella medesima MBA (e dunque, rispettivamente, il 32%, il 16% e il 32%. La provvista per l'acquisto dell'unità immobiliare acquistata da detta società venne (d'accordo tra i suoi soci e amministratori) interamente fornita da MBA, che prima versò \$ 71.000 (per il preliminare), poi \$ 673.000 (per il saldo) e circa ulteriori 6 64.000 per lavori vari di ristrutturazione... Successivamente, per contrastare la crisi di liquidità che la società si è trovata a fronteggiare verso la metà del 2011, l'amministratore Brau ha messo in vendita tutte le partecipazioni di essa e dell'unità immobiliare sita in Miami-Florida, detenuta come detto da MBA per il tramite della sua partecipata TEMPTATION...Ebbene, benché l'amministratore di MBA avesse evidenziato, durante l'assemblea dei soci del 20.12.2011, la necessità di ottenere il rientro del finanziamento effettuato in TEMPTATION, e che dunque i soci di MBA (ma anche, come visto, di TEMPTATION) dessero il proprio consenso alla vendita dell'immobile, è accaduto che la Mossa, prima diede il proprio consenso all'esecuzione dell'operazione, poi (all'oscuro degli altri soci di MBA) ordinò all'amministratrice di TEMPTATION che la quota del provento dell'investimento immobiliare equivalente alla porzione di capitale ad essa intestata nella medesima TEMPTATION, pari a \$ 226,240.00 US, le venisse bonificata direttamente su un suo conto corrente personale”.

pagina 2 di 6

Assume in particolare la parte che *“la provvista per l’acquisto di detta unità immobiliare venne, d’intesa tra i soci e gli amministratori, interamente fornita da MBA, i quali si accordarono di versare – per conto di MBA e dei medesimi sigg Brau, Mossa e Bellini, in proporzione alla loro partecipazione in TEMPTATION”*

Secondo tale prospettazione la parte rivendica quindi nei confronti della convenuta il proprio diritto *“alla restituzione di quanto pagato per suo conto da MBA: infatti, dato che l’importo necessario per (consentire a TEMPTATION di) acquistare l’immobile venne finanziato dalla sola MBA o questo, come si sostiene, altro non è che un prestito accordato agli (allora) amministratori e soci di MBA (in proporzione alle loro rispettive quote di TEMPTATION), e dunque questi hanno un debito di pari importo nei confronti della medesima MBA (ed infatti così è stato registrato nella contabilità di MBA); oppure detto pagamento è stato indebitamente effettuato a loro favore, e deve dunque essere parimenti restituito a MBA in quanto privo di titolo o giustificazione [art. 2033 ce], oppure, se non altro, poiché costituisce un arricchimento senza causa [art. 2041 ce.]. In tutte le menzionate ipotesi, e dunque anche qualora non dovesse essere ravvisata la sussistenza di un impegno (contrattuale) restitutorio degli amministratori, gli importi pagati da MBA nell’interesse e per conto della Mossa devono essere restituiti alia prima.”*

A fronte di tale prospettazione in sede di memoria di costituzione parte convenuta assume che, sulla scorta della medesima documentazione prodotta da controparte, *“si desume che tutte le somme pagate da MBA per l’operazione TEMPTATION sono state erogate a titolo di finanziamento di detta società e non quali anticipazioni sui conferimenti effettuati dai soci in detta società...Alla luce di quanto precede nessun dubbio si pone comunque anche sulla legittimità del comportamento della signora Mossa successivo alla vendita dell’immobile da parte di TEMPTATION e in particolare sul fatto che la convenuta abbia incassato su un conto personale a sé intestato la quota parte di propria spettanza”*. La parte invoca al riguardo il medesimo doc 23 richiamato da parte attrice da cui risulta che *“tutti i soci di TEMPTATION (e quindi, per quanto qui rileva, anche l’odierna attrice MBA) hanno convenuto che il ricavato della vendita (pari a complessivi USD 717.647,76) fosse distribuito tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni...”*.

Alla stregua della ricostruzione dei fatti proposta dalle parti non è dato sapere se la cessione dell’unità immobiliare in Miami sia o meno andata di pari passo con la liquidazione o cessione a terzi della TEMPTATION. Per quanto tuttavia più interessa ai fini di causa, può comunque darsi per inequivocabilmente chiarito che si discute esclusivamente di una azione restitutoria (e non già di risarcimento danni) in cui

/parte attrice desume che i versamenti effettuati in origine in favore di TEMPTATION fossero stati eseguiti (interamente) da MBA non già a titolo di finanziamenti “propri” ma piuttosto a titolo di “anticipazioni” in favore dei diversi soci della costituenda società americana dunque con il conseguente emergere da un lato di un credito verso TEMPTATION in relazione ai (soli) versamenti effettuati per proprio conto in proporzione alla quota di partecipazione assunta nella società in parola, dall’altro di distinti crediti nei confronti degli altri soci-persone fisiche in relazione alle somme corrispondenti alle quote di partecipazione spettanti agli stessi in tesi versate per loro conto;

/parte convenuta rivendica l’esigenza di una necessaria separazione dei rapporti MBA-TEMPTATION relativi alla originaria fornitura della provvista necessaria per l’acquisto dell’immobile da quelli tra TEMPTATION e suoi soci in ordine al concreto utilizzo delle somme derivanti dalla successiva cessione; in tale ottica, in fatto, invoca la riferibilità esclusiva a MBA delle somme versate a TEMPTATION, escludendo che alcuna somma sia stata versata per suo conto e conseguentemente

pagina 3 di 6

Sentenza n. 12852/2015 pubbl. il 16/11/2015
RG n. 48899/2012

eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla azione restitutoria specificamente esercitata dall'attore nel presente giudizio.

Non risulta invece in contestazione l'effettiva esecuzione dei versamenti MBA in TEMPTATION quali dedotti in causa.

Così rapidamente riassunti i termini essenziali della controversia emersa tra le parti si deve subito rilevare come risulti non contestato in atti che:

*la società TEMPTATION venne costituita negli Stati Uniti al solo scopo di gestire l'unità immobiliare acquistata in Miami, con espressa previsione che l'amministratore nominato potesse esercitare i poteri inerenti la carica unicamente con il consenso di tutti i soci;

*la risorse a disposizione della menzionata furono solo quelle necessarie per l'acquisto dell'immobile, poi rivenduto ad un prezzo minore – e senza che risultino proventi in corso di gestione;

*l'intero importo necessario per l'acquisto fu versato a TEMPTATION da parte della sola MBA mentre i proventi della successiva cessione dell'immobile in parola furono suddivisi tra i soci in proporzione delle rispettive quote in conformità di formale accordo sottoscritto da tutti i soci in data 6.12.11;

*nei giorni immediatamente successivi la conclusione dell'operazione i soci Bellini e Brau hanno riversato l'intera somma ricevuta nelle casse della MBA espressamente a titolo di "restituzione" delle somme originariamente versate da MBA a TEMPTATION; la socia Mossa ha invece respinto le richieste degli amministratori di MBA di fare altrettanto in relazione alle somme ricevute da TEMPTATION in proporzione alla quota di prezzo ricevuta.

Al riguardo si deve innanzitutto osservare che:

i)gli scarni elementi di fatto sopra richiamati come non controversi tra le parti, in quanto concernenti unicamente la materiale movimentazione delle somme, appaiono di per sé compatibili con entrambe le opposte prospettazioni sopra evidenziate;

ii)non risulta prodotta in atti documentazione contrattuale sottesa alle operazioni eseguite e come tale idonea a consentire l'inequivoca identificazione dei rapporti giuridici instaurati e conseguentemente della posizione dei diversi soggetti intervenuti nella vicenda;

iii)gli stretti e preesistenti rapporti tra i menzionati soggetti spiegano ampiamente la rilevata carenza documentale e giustificano pienamente il ricorso a prove testimoniali e/o per presunzioni, quali in particolare rivolte a ricostruire, alla luce delle prove versate in atti o di cui è stata chiesta rituale assunzione, la condotta complessiva tenuta dalle parti del presente giudizio in corso di rapporto.

Ebbene a parere di questo giudice emergono in causa elementi univoci e concordanti atti a suffragare la pretesa restitutoria azionata da parte attrice.

Pare il caso di muovere da due rilievi di fondo, che non sembrano in discussione:

* la società MBA ha pieno titolo ad ottenere la restituzione delle somme versate in TEMPTATION

(dato non contestato nel presente giudizio);

* l'odierna convenuta non può vantare (e in effetti non rivendica nel presente giudizio) alcun valido titolo giuridico per tenere per sé quota parte dei proventi derivanti dalla cessione dell'immobile ceduto da TEMPTATION atteso che l'intero importo in oggetto risulta pacificamente riferibile non già ad

pagina 4 di 6

Sentenza n. 12852/2015 pubbl. il 16/11/2015
RG n. 48899/2012

“utili” maturati in capo alla società americana ovvero alla liquidazione della quota di sua competenza all’esito del soddisfacimento dei debiti di TEMPTATION (e come tale importo astrattamente suscettibili di distribuzione tra i soci) ma piuttosto a “ricavi” di conto economico necessariamente vincolati alla soddisfazione delle obbligazioni sociali

(anche per questa parte nessun diverso rilievo risulta proposto dalla convenuta).

Muovendo da tali rilievi gli ulteriori elementi acquisiti in atti vengono in tutta evidenza a disporsi secondo un ordine preciso e coerente:

a)Il bilancio 2010 approvato in data 28.6.11 (dunque in data ampiamente precedente la cessione dell’immobile in Miami indicava in appena euro 99.233 il credito verso TEMPTATION , mentre registrava un cospicuo incremento (per euro 826.813) della voce di “crediti verso altri” evidentemente comprensivo dei finanziamenti in favore di TEMPTATION. Ciò comporta che, fin dalla data in questione

a1)tre su quattro dei soci di TEMPTATION (ovvero MBA, Brau e Bellini) concordavano puntualmente sulla interpretazione del rapporto negoziale intercorso da un lato con TEMPTATION dall’altro con i tre soci-persone fisiche della medesima MBA;

a2)la stessa odierna convenuta, astenuta sulla delibera, ha proposto una pluralità di dubbi e contestazioni sul documento di bilancio in oggetto, ma nessuna in relazione alla posta in oggetto che pure risultava di rilievo assolutamente centrale nel bilancio MBA, oggetto di chiara e specifica illustrazione in nota integrativa.

Solo l’effettiva rispondenza dei versamenti materialmente eseguiti da MBA come anticipazioni per conto dei singoli soci (con il conseguente insorgere di una pluralità di posizioni debitorie di TEMPTATION nei confronti dei singoli soci e dei singoli soci nei confronti di MBA) può offrire spiegazione “lecita” al trasferimento dei ricavi di vendita dell’immobile in Miami ai singoli soci – in qualità di creditori pro quota degli originari versamenti solo “anticipati” da MBA e come tale a loro volta debitori di MBA (quanto meno) per le corrispondenti somme.

Tale lettura dei fatti trova puntuale riscontro nella condotta concludente dei soci MBA diversi dall’odierna convenuta, atteso che

*i soci Brau e Bellini si sono immediatamente preoccupati di riversare nelle casse della società le somme ricevute dalla TEMPTATION;

*il socio (e all’epoca AU) Brau ha fin da subito censurato espressamente il rifiuto della odierna convenuta a provvedere alla “restituzione” delle somme (v e-mail 28.12.11 di cui all 25 attore).

Più in generale, per quanto attiene il comportamento di tutti e tre i soci-persone fisiche (ivi compresa l’odierna convenuta), si deve rilevare che:

*nella successiva assemblea 20.1.12 il tema della necessaria “restituzione” risulta espressamente affrontato; il relativo verbale appare in verità redatto in maniera poco felice ma comunque le “giustificazioni” addotte dalla signora Mossa attongono da un lato a (vantati) profili formali della riscossione, dall’altro alla prospettazione di esigenze di non comprensibile pertinenza con il tema in esame – ma in ogni caso le relative dichiarazioni non contengono alcuna rivendicazione di legittima

pagina 5 di 6

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: eeeb1

Sentenza n. 12852/2015 pubbl. il 16/11/2015
RG n. 48899/2012

titolarità delle somme incassate ed anzi propongono l'esigenza di puntuale verifica dell'effettiva esecuzione delle restituzioni da parte degli altri due soci (dichiarazioni poi seguite da specifiche richieste di ispezione ex art 2476 cc con riferimento proprio a tali esigenze) secondo ottica evidentemente incompatibile con una legittima titolarità delle somme in parola da parte dei soci;

*infine nel corso della successiva fase di liquidazione della società il legale all'epoca incaricato dei rapporti con la MBA, a fronte delle reiterate richieste di "restituzione" delle somme da parte del liquidatore in carica, assicurava all'istante piena disponibilità della propria assistita segnalando che la stessa aveva ottenuto *"la disponibilità di una banca a concederle un mutuo con il quale far fronte al pagamento degli importi a suo tempo versati da MBA, per suo conto, da TEMPTATION"*, (v comunicazione 8.2.13 di cui doc 45 prodotto dalla medesima parte convenuta), secondo formulazione in verità inequivoca di riconoscimento di debito, certo non proveniente direttamente dalla parte o da procuratore speciale ma comunque da legale espressamente incaricato della gestione della controversia e come tale da reputarsi utilizzabile in questa sede quale elemento presuntivo di valutazione a completamento di un quadro di riferimento complessivo che appare (come sopra anticipato) sostanzialmente inequivoco.

Per tutti i motivi sopra indicati questo giudice ritiene pertanto di dover integralmente accogliere la domanda di parte attrice. Alla soccombenza della convenuta segue condanna della medesima parte alla integrale rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo tenendo conto anche delle spese relative alla fase cautelare di sequestro (naturalmente nel limite delle domande poi coltivate in sede di merito ed accolte). D'altro canto il fatto stesso che parte convenuta non sia stata in grado di prospettare alcuna lecita ragione atta a supportare la pretesa di trattenere per sé le somme ricevute dalla TEMPTATION evidenzia a parere di questo giudice una condotta di palese mala fede della parte nel resistere in giudizio alle pretese dell'attore e come tale giustifica la pronuncia di condanna d'ufficio ex art 96 cpc per un importo che pare equo commisurare a quello relativo alla liquidazione delle spese di lite

PQM

Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore domanda od eccezione,

*accerta che la società MBA oggi fallita ha versato alla società TEMPTATION gli importi di US 238.080,00 ed inoltre euro 20.480,00 per conto e nell'interesse dell'odierna convenuta Patrizia Mossa;

*condanna la convenuta Patrizia Mossa al pagamento in favore dell'attrice FALL. MBA srl in liquidazione dell'importo complessivo di euro 209.806,50 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;

*condanna la convenuta alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte che si liquidano in un importo di euro 528,00 per contributo unificato e 25.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;

* condanna infine ex art 96 comma 3° cpc la convenuta Mossa al pagamento di una ulteriore somma di euro 25.000,00 in favore dell'attrice .

Milano 10.11.15

il giudice
dott Vincenzo Perozziello

pagina 6 di 6